

# Federazione Italiana Giuoco Handball



**PALLAMANO**  
**DISCIPLINA OLIMPICA**

## MODIFICHE STATUTO FEDERALE

### Articolo 1

#### *Costituzione e scopi*

1. La Federazione Italiana Giuoco Handball, di seguito denominata F.I.G.H., fondata a Roma il 20.12.1969, ha lo scopo di promuovere, organizzare e disciplinare gli sport della pallamano e del beachhandball in tutte le loro forme e manifestazioni. Essa non persegue fini di lucro, ha natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, ed è disciplinata dal codice civile e dalla legislazione vigente in materia.

2. La F.I.G.H. è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato C.O.N.I. Alla F.I.G.H. è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del C.O.N.I., al quale essa è federata. La F.I.G.H. è inoltre riconosciuta dal C.O.N.I. come unico organismo rappresentante gli sport della pallamano e del beachhandball in Italia.

3. Il suo ordinamento interno è disciplinato dal presente Statuto e dai regolamenti federali.

4. L'ordinamento statutario e regolamentare è ispirato al principio democratico e di partecipazione alla attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del C.O.N.I.

5. La F.I.G.H. aderisce alla International Handball Federation (IHF), alla European Handball Federation (EHF), nonché alla Mediterranean Handball Confederation (MHC), delle quali riconosce, accetta ed applica i regolamenti. La F.I.G.H., quale rappresentante esclusiva dell'attività sportiva di pallamano e beachhandball in Italia, non può delegare ad altri organismi le attività sportive che fanno capo alla IHF, alla EHF ed alla MHC.

6. La F.I.G.H. è organizzazione apolitica e aconfessionale.

7. Essa è costituita dalle società e dalle associazioni sportive aventi sede in Italia, che, senza scopo di lucro, svolgono lo sport della pallamano e/o del beachhandball nelle forme e con le modalità previste dai regolamenti federali. Le società e le associazioni sportive, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento ed i casi di deroga autorizzati dal C.O.N.I., sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità.

La F.I.G.H. inquadra le società, le associazioni sportive e le persone fisiche che svolgono le attività dalla stessa organizzate.

Gli scopi istituzionali della F.I.G.H. sono:

a) la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione e la disciplina nel territorio nazionale degli sport della pallamano e ~~della pallamano da spiaggia denominata~~ del beachhandball (BHB), in tutte le loro forme e manifestazioni

b) lo sviluppo della attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi, nell'ambito delle direttive impartite dal C.O.N.I., dalla IHF e dalla EHF

c) attuare i principi stabiliti dal C.O.N.I. per la lotta dello sport contro l'esclusione, le disuguaglianze, il razzismo, la xenofobia ed ogni forma di violenza, nonché promuovere la competitività delle squadre nazionali, salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e tutelare il vivaio giovanile, anche attraverso la costituzione di centri e squadre federali

d) attuare i principi stabiliti dal C.O.N.I. per prevenire e reprimere l'uso di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive, aderendo incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I.

8. La F.I.G.H. svolge la propria attività a livello dilettantistico nel rispetto dei principi contenuti nella Carta Olimpica. Su proposta del Consiglio Federale, e previa approvazione dell'Assemblea Nazionale, può essere consentito e riconosciuto l'esercizio di attività professionistiche, stabilendone i criteri di distinzione rispetto a quelle dilettantistiche, secondo le norme di legge ed olimpiche in vigore, nonché provvedendo all'inserimento nei regolamenti federali delle norme di attuazione del settore professionistico, eventualmente necessarie.



## **Articolo 9**

### *Cessazione dell'affiliazione e dell'adesione*

1. Gli affiliati/aderenti cessano di appartenere alla F.I.G.H. nei seguenti casi:
  - a) per recesso
  - b) per estinzione
  - c) per mancato svolgimento di attività sportiva agonistica, nel caso degli affiliati, o promozionale-amatoriale, nel caso degli aderenti, secondo le norme dei regolamenti federali
  - d) per radiazione
  - e) per mancata riaffiliazione/rinnovo dell'adesione annuale entro i termini previsti dai regolamenti federali
  - f) per revoca dell'affiliazione/adesione, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione/adesione
  - g) per inadempienza ed insolvenza degli obblighi patrimoniali nei confronti della F.I.G.H.
2. Avverso i provvedimenti di diniego e di revoca dell'affiliazione/adesione, è ammesso, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lettera n) dello Statuto C.O.N.I., il ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I.
3. Nei casi di cessazione, gli affiliati/aderenti devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.G.H.
4. All'adempimento di quanto previsto al precedente comma 3, sono personalmente e solidalmente tenuti tutti i componenti ~~dei consigli direttivi in carica nel periodo di tempo tra l'insorgere del debito e la cessazione dell'affiliazione/adesione. del consiglio direttivo in carica alla data di rilevazione del debito.~~  
Se le obbligazioni di cui ai punti precedenti non vengono adempiute, i componenti ~~dell'ultimo~~ **del Consiglio direttivo in carica alla data di rilevazione del debito** non possono ricoprire alcuna carica societaria e/o federale.  
In questo caso, il Consiglio Federale respinge o revoca l'affiliazione/adesione della società interessata.
5. La cessazione di appartenenza alla F.I.G.H. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

## **Articolo 10**

### *I tesserati*

1. Fanno parte della Federazione e devono essere tesserati:
  - a) i Presidenti degli affiliati e degli aderenti
  - b) gli atleti degli affiliati e degli aderenti
  - c) i componenti del Consiglio Direttivo ed i collaboratori nella gestione sportiva degli affiliati e degli aderenti
  - d) i dirigenti federali centrali e periferici
  - e) gli ufficiali di gara
  - f) i tecnici ~~sportivi~~ iscritti ~~nell'apposito albo federale nei quadri tecnici~~ della F.I.G.H.
  - g) **gli istruttori in possesso di specifica qualifica**
  - h) i medici ed i massaggiatori federali degli affiliati e degli aderenti
  - i) il Presidente onorario e i membri d'onore a vita della F.I.G.H.
2. Le persone predette entrano a far parte della F.I.G.H. all'atto del tesseramento, da effettuare con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti federali attuativi delle norme statutarie.
3. La richiesta di tesseramento di cui alle lettere a), b), c), ~~f), g), h)~~ è ricevibile soltanto dopo l'accettazione della domanda di affiliazione/adesione della società di appartenenza, secondo le procedure previste dai regolamenti federali. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei predetti soggetti è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione irrogata.
4. Il tesseramento dei dirigenti federali consegue all'atto della nomina o dell'elezione; il tesseramento delle persone di cui alle lettere e), f) e ~~g) h)~~ **g) h)** consegue all'atto dell'inquadramento nelle rispettive qualifiche federali; il tesseramento delle persone di cui alla lettera ~~h) i)~~ **i)** consegue al momento della proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale.

## **Articolo 15**

### *Organi della F.I.G.H.*

1. Gli Organi Federali sono:
  - A. Organi Centrali
    - 1) l'Assemblea Nazionale
    - 2) il Presidente Federale
    - 3) il Consiglio Federale
    - 4) il Segretario Generale
    - 5) il Collegio dei Revisori dei conti
  - B. Organi Territoriali
    - 1) i Comitanti Regionali
    - 2) le Delegazioni Regionali

- 3) le Delegazioni Provinciali
- C. Organi del sistema di Giustizia
- 1) **la Corte Federale di Appello la Corte d'Appello Federale**
- 2) il Tribunale Federale
- 3) la Corte Sportiva d'Appello
- 4) il Giudice Sportivo Nazionale
- 5) il Giudice Sportivo Regionale
- 6) il Procuratore Federale, i Procuratori Federali Aggiunti e i Sostituti Procuratori Federali
- 7) **la Commissione Federale di Garanzia**
- D. Gli organismi federali sono:
  - 1) il Consiglio di Presidenza
  - 2) la Commissione Tesseramento
  - 3) la Conferenza ~~dei Presidenti Regionali delle Regioni~~
  - 4) **le strutture territoriali denominate con il termine di Area**
  - 5) **la Commissione Federale Atleti**
  - 6) **la Commissione Tecnica Allenatori**
  - 7) le Commissioni disciplinate dai regolamenti federali
- E. **Gli organismi riconosciuti sono:**
  - 1) **le Associazioni costituite fra le Società e le Associazioni sportive affiliate denominate "Leghe"**

#### **Articolo 21**

##### *Partecipazione degli affiliati alle assemblee nazionali e attribuzione dei voti*

1. Alle assemblee nazionali partecipano con diritto a voto su ogni punto all'ordine del giorno le componenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera a) del presente Statuto.
  2. Partecipano, inoltre, senza diritto a voto, gli altri affiliati, gli aderenti, il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, i presidenti ed i delegati dei Comitati regionali, nonché coloro che il Consiglio Federale o il Presidente ritengano opportuno invitare.
  3. Gli affiliati hanno diritto ad un voto secondo quanto stabilito dall'articolo 16.
- Gli affiliati di cui al precedente capoverso hanno inoltre diritto, sempre che nei 12 (dodici) mesi precedenti l'Assemblea abbiano regolarmente partecipato all'attività federale senza rinunciarvi neppure in parte, ai seguenti voti aggiuntivi per merito sportivo, calcolati sui risultati conseguiti nella stagione sportiva conclusa precedente l'assemblea:
- a) Partecipazione a campionato di 1° livello maschile e femminile: 4 voti
  - b) Partecipazione a campionato di 2° livello maschile e femminile: 2 voti
  - c) Partecipazione a campionato di 3° livello maschile e femminile: 1 voto
  - d) Partecipazione finale nazionale campionati giovanili e campionato beachhandball: 1 voto
  - e) Partecipazione fase a gironi della Champions League: 4 voti
  - f) Partecipazione fase preliminare di Champions League/EHF **European League Cup**: 2 voti
  - g) Partecipazione altre Coppe Europee (**EHF European Challenge Cup** e Beachhandball Champions Cup): 1 voto
  - h) Campione d'Italia della massima serie maschile/femminile: 4 voti
  - i) 2° classificato della massima serie maschile/femminile: 2 voti
  - j) 3° classificato della massima serie maschile/femminile: 1 voto
  - k) 4° classificato della massima serie maschile/femminile: 1 voto
  - l) Promozione in serie superiore maschile/femminile (da livello 2 a 1): 2 voti
  - m) Promozione in serie superiore maschile/femminile (da livello 3 a 2): 1 voto
  - n) Vincitore Coppa Italia maschile/femminile: 2 voti
  - o) 2° classificato Coppa Italia maschile/femminile: 1 voto
  - p) Vincitore Supercoppa maschile e femminile: 1 voto
  - q) Campione d'Italia di beachhandball maschile/femminile: 2 voti
  - r) 2° classificato beachhandball maschile/femminile: 1 voto
  - s) Campione d'Italia campionato giovanile maschile/femminile: 2 voti
  - t) 2° classificato campionato giovanile maschile/femminile: 1 voto.

In ogni caso, nessun affiliato può detenere un voto maggiore di oltre 15 volte il voto di base. Qualora risulti un numero di affiliati aventi diritto di voto superiore a 500, non potrà essere assegnata una percentuale di voti superiore all'1% del totale dei voti assegnati agli affiliati aventi diritto di voto e nessun affiliato potrà detenere un voto maggiore di 40 volte il voto di base.

#### ~~4. L'attività agonistica a livello provinciale non può dar luogo ad assegnazione di voti plurimi.~~

E' fatto divieto della reiterazione dei voti. Nei campionati articolati in più gironi, qualora la società partecipi agli stessi con più squadre, verranno attribuiti voti tenendo conto dei risultati conseguiti da una sola squadra.

5. I voti plurimi verranno attribuiti a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni, o rinuncia alle medesime, sia pure a causa di forza

maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.

## **Articolo 22**

### *Partecipazione dei delegati delle componenti atleti e tecnici alle assemblee nazionali e attribuzione dei voti*

1. La partecipazione dei delegati delle componenti atleti e tecnici alle assemblee nazionali è disciplinata dall'art. 20.
  2. I delegati delle componenti atleti e tecnici partecipano alle assemblee nazionali con diritto a voto, ad esclusione dell'Assemblea Nazionale indetta ai sensi dell'art. 3, comma 3.
- In occasione delle assemblee nazionali elettive i delegati delle componenti atleti e tecnici partecipano, ciascuno con voti 1, alle elezioni nelle ipotesi previste dall'art. 18, comma 1, lettera b), sub 1), 3) ~~e-4~~, nonché sub 2) limitatamente ai consiglieri della rispettiva componente.

## **Articolo 26**

### *Il Presidente Federale*

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Nazionale, anche in caso di ballottaggio, a maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati, dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile, con i limiti previsti dal presente Statuto. Qualora due o più candidati ottengano lo stesso numero di voti, si procede al ballottaggio sino all'elezione definitiva.
2. Il Presidente Federale non può svolgere più di tre mandati.
3. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. Il Presidente altresì ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione.  
A tali fini il Presidente:
  - a) presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti
  - b) nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale
  - c) nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale
4. Il Presidente Federale rappresenta la Federazione nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale.
5. Il Presidente rappresenta la F.I.G.H. nei confronti del C.O.N.I., della IHF, della EHF, della MHC e di ogni altro organismo nazionale ed internazionale.
6. Controlla l'operato di tutti gli organi con esclusione di quelli di giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti; firma gli atti federali e può delegarne la firma; convoca e presiede il Consiglio Federale ed il Consiglio di Presidenza previa formulazione dell'ordine del giorno. Vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate.
7. Il Presidente Federale adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di ordine istituzionale, tecnico e sportivo corrispondenti alle attribuzioni riconosciute dal presente Statuto alla F.I.G.H. e non specificamente devoluti ad altri organi.
8. Per particolari ed urgenti motivi può adottare e rendere immediatamente esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio Federale. Tali provvedimenti vanno sottoposti a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l'immediata decadenza degli stessi.
9. Convoca l'Assemblea Nazionale, salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
10. Il Presidente è coadiuvato da 2 vicepresidenti.
11. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente Vicario.
12. In caso di assenza o di impedimento definitivo, il Vicepresidente, che ha assunto la reggenza provvisoria della F.I.G.H., è tenuto a convocare, entro 60 (sessanta) giorni, l'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche; essa deve effettivamente avere luogo nella prima data disponibile, fermi restando i termini di convocazione di cui al precedente art. 17.
13. Il Presidente può attribuire deleghe ai consiglieri federali per la trattazione di singole materie, purché non concernenti materie di competenza esclusiva del Consiglio Federale.
14. Il Presidente ha la facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 (cinque) anni dall'adozione del provvedimento definitivo. **La grazia potrà essere concessa solo previo parere motivato del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I.**

## **Articolo 27**

### *Il Consiglio Federale*

1. Il Consiglio Federale è composto:
  - dal Presidente Federale

- da 10 consiglieri federali di cui:
  - a) 7 membri in rappresentanza della componente affiliati
  - b) 2 membri in rappresentanza della componente atleti, uno per ciascun **genere sesso; nel caso in cui nessun atleta o nessuna atleta presenti la propria candidatura, il posto viene assegnato all'altro sesso**
  - c) 1 membro in rappresentanza della componente tecnici sportivi

In ogni caso, almeno 1/3 dei componenti deve appartenere al genere meno rappresentato. Nel calcolo non vengono considerate le frazioni decimali.

Alle riunioni del Consiglio Federale partecipano ~~con voto consultivo~~ **senza diritto di voto:**

- 1 Presidente Regionale o Delegato regionale in carica, **per la durata di un biennio rinnovabile a rotazione per anno sportivo**, eletto nella Conferenza dei Presidenti Regionali con le modalità stabilite dal Regolamento Organico
- **il Presidente di ciascuna lega di società riconosciuta dalla Federazione**
- **il Delegato beachhandball, nominato dal Consiglio Federale**
- il Presidente del Settore Arbitrale, se nell'ordine del giorno sono compresi argomenti inerenti le tematiche del Settore Arbitrale
- **il Presidente del Settore Tecnico, se nell'ordine del giorno sono compresi argomenti inerenti le tematiche del Settore Tecnico**

il Presidente Onorario della F.I.G.H. **ed i membri d'onore a vita**

Il Segretario Generale partecipa senza diritto al voto.

2. I componenti del Consiglio Federale sono eletti, nell'ambito delle Assemblee elettive:

- a) il Presidente della F.I.G.H. dall'Assemblea
- b) i membri di cui al comma 1. lettera a), dai Presidenti degli affiliati
- c) i membri di cui al comma 1. lettera b), dai delegati della componente atleti
- d) il membro di cui al comma 1. lettera c), dai delegati della componente tecnici

3. Nella sua prima riunione utile il Consiglio Federale elegge fra i consiglieri, con votazioni separate, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, 1 Vice Presidente Vicario ed 1 Vice Presidente.

4. Alle riunioni del Consiglio Federale funge da segretario il Segretario Generale della F.I.G.H. o persona indicata dal Presidente.

5. In caso di assenza del Vicepresidente Vicario le sue funzioni sono assunte dall'altro Vicepresidente.

6. Salvi i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico. I componenti del Consiglio Federale non possono svolgere più di tre mandati.

## **Articolo 28**

### *Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni*

1. Il Consiglio Federale è convocato:

- a) quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno
  - b) quando ne venga avanzata motivata richiesta da almeno 6 dei suoi componenti
2. Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere invitati i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Possono, altresì, essere invitati dal Presidente a partecipare alle riunioni, senza diritto a voto, esperti in materie poste all'ordine del giorno.

4. Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno 4 volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno 5 consiglieri.

5. Il voto non è delegabile.

6. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

7. **E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Federale si tengano anche con modalità a distanze facendo ricorso alle tecnologie disponibili, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.**

8. **Eventuali modalità di registrazione delle riunioni svolte con le caratteristiche di cui al precedente comma 7 vengono adottate con apposita delibera del Consiglio Federale.**

9. **Nei casi di cui al precedente comma 7 la riunione si considera tenuta presso la sede federale in Roma.**

## **Articolo 29**

### *Competenze del Consiglio Federale*

1. Il Consiglio Federale, fatte salve le funzioni attribuite all'Assemblea, è l'organo di indirizzo generale della F.I.G.H. ed è preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.

2. In particolare:

- a) concorre a realizzare i fini di cui all'articolo 1 del presente Statuto
- b) approva, su proposta del Presidente, il bilancio preventivo e le variazioni in corso di esercizio

- c) emana, modifica ed abroga i regolamenti federali; i regolamenti per l'attuazione dello statuto, il Regolamento di giustizia e disciplina che devono essere sottoposti all'approvazione del C.O.N.I.
  - d) ratifica i provvedimenti assunti in via di urgenza dal Presidente; delibera, se delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., il riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati e degli aderenti, e sulle domande di affiliazione ed adesione delle Società ed Associazioni sportive
  - e) designa il Presidente onorario e, su proposta del Presidente, i nomi dei membri d'onore a vita da proporre alla Assemblea Nazionale
  - f) stabilisce la data, la sede e gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle Assemblee Nazionali, ordinaria e straordinaria
  - g) nomina, nei casi previsti, i delegati regionali e provinciali
  - h) nomina, su proposta del Presidente, per un quadriennio coincidente con quello olimpico, con esclusione di revoca anticipata, i componenti degli organi di giustizia
  - i) concede l'amnistia e l'indulto, prefissando i limiti del provvedimento **solo dopo aver acquisito il parere motivato del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI**
  - j) **può istituire il Consiglio di Presidenza, elegge, nel suo seno, 4 consiglieri federali quali componenti del Consiglio di Presidenza**, come previsto dal successivo articolo 47
  - k) è l'unico organo competente a fornire l'interpretazione autentica delle norme federali
  - l) delibera sulla organizzazione dei servizi e degli uffici, sulla consistenza degli organici, nonché sulla nomina di dirigenti
  - m) delibera annualmente il bilancio preventivo entro il termine del 30 novembre
  - n) approva annualmente il bilancio di esercizio, entro il termine del 30 aprile, con le modalità previste dall'art. 3, comma 3
  - o) delibera in merito alla costituzione di Commissioni, determinandone il funzionamento, le attribuzioni ed il numero dei componenti
  - p) nel rispetto delle prerogative del Presidente Federale, detta gli indirizzi programmatici della F.I.G.H. per assicurare il conseguimento dei fini istituzionali
  - q) definisce i criteri generali per l'amministrazione del patrimonio federale
  - r) delibera sulle richieste di denominazione, di modifiche di denominazione, di fusione e di incorporazione degli affiliati inoltrate secondo le procedure previste dal Regolamento Organico
  - s) delibera sui contributi agli Organi periferici, **affiliati, aderenti ed eventuali altri soggetti**
  - t) in caso di gravi irregolarità di gestione o di funzionamento sportivo, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, provvede allo scioglimento di tutti gli Organi elettivi periferici **e delle leghe delle società riconosciute**, nominando un commissario e determinandone la durata, i compiti ed i poteri
  - u) provvede a quanto espressamente attribuitogli dal presente Statuto
3. Il Consiglio Federale, al fine di acquisire pareri e proposte in ordine ai campionati di rango nazionale, si avvale della Consulta delle società dei campionati nazionali maschili e della Consulta delle società dei campionati nazionali femminili, nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento Organico.

### **Articolo 30**

#### *Decadenza del Consiglio Federale*

1. Il Consiglio Federale decade:

a) per dimissioni del Presidente

In tale ipotesi si verifica la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale, che resterà in *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione unitamente al Presidente dimissionario o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente **Vicario**, fino all'espletamento, per il rinnovo delle cariche, dell'Assemblea straordinaria che dovrà essere convocata entro 60 (sessanta) giorni ed avere luogo nella prima data disponibile, fermi restando i termini di convocazione di cui al precedente art. 17.

b) per impedimento definitivo o cessazione per altra causa dalla carica del Presidente

In tale ipotesi si verifica la decadenza immediata del Consiglio Federale, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vicepresidente vicario che provvederà all'espletamento dell'ordinaria amministrazione ed alla convocazione dell'Assemblea straordinaria, negli stessi termini previsti al precedente punto a).

Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il Vicepresidente vicario, subentrerà l'altro Vicepresidente.

c) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei consiglieri federali in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni

In tale ipotesi si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria che dovrà essere convocata e tenuta negli stessi termini sub a) per il rinnovo delle cariche.

2. La decadenza del Consiglio Federale non si estende agli organi di giustizia ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi federali sono irrevocabili.

## Articolo 35

### *Organi*

1. Allo scopo di propagandare, sviluppare, organizzare e disciplinare la pratica della pallamano e del beachhandball, il Consiglio Federale istituisce organi territoriali che, nell'ambito del proprio territorio, rappresentano la F.I.G.H.
2. L'organizzazione territoriale è articolata su base regionale in Comitati e Delegazioni Regionali e su base provinciale in Delegazioni Provinciali.
3. L'ambito di competenza delle strutture territoriali della F.I.G.H. coincide con le rispettive circoscrizioni territoriali della Repubblica Italiana.
4. Nelle province di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono istituiti separati organi provinciali con funzioni uguali a quelle attribuite nelle altre regioni agli organi regionali.
5. Il Consiglio Federale, nelle regioni ove esistano almeno **10 25** affiliati con diritto a voto, istituisce il Comitato Regionale e ne convoca la prima assemblea elettiva, ~~ferma restando la facoltà di istituire il Comitato Regionale anche in presenza di un minor numero di affiliati con diritto di voto, comunque non inferiore a 10.~~
6. Il Comitato Regionale, relativamente alle attività gestionali e amministrativo-contabili, opera su delega del Consiglio Federale.
7. Sono organi del Comitato Regionale:
  - a) l'Assemblea Regionale
  - b) il Presidente Regionale
  - c) il Consiglio Regionale
8. **Il Comitato Regionale rimane costituito per tutta la durata del quadriennio olimpico anche nel caso in cui il numero degli affiliati risulti inferiore a quello minimo indicato al precedente comma 5.**
9. **Il Consiglio Federale ha facoltà di costituire, ai soli fini sportivi e/o organizzativi, strutture territoriali denominate con il termine di Area, comprendenti uno o più soggetti di livello regionale.**

## Articolo 39

### *Il Presidente Regionale*

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Regionale a maggioranza di voti, dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile, fermo restando il divieto di svolgere più di tre mandati.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato Regionale ed è responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, del funzionamento generale del Comitato Regionale nei confronti dell'Assemblea Regionale.
3. E' responsabile, nei confronti del Consiglio Federale, del funzionamento del Comitato Regionale e dell'impiego dei fondi assegnati dalla F.I.G.H. per le spese di funzionamento del Comitato stesso.
4. Rappresenta, ai fini sportivi e **istituzionali**, la F.I.G.H. nella regione ed in particolare garantisce la funzionalità dei campionati e delle altre strutture e settori federali, secondo le deliberazioni del Consiglio Federale.
5. Controlla l'operato di tutti gli organi con esclusione di quelli di giustizia, firma gli atti, può delegarne la firma, convoca e presiede il Consiglio Regionale previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate.
6. Convoca, altresì, l'Assemblea Regionale, salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
7. Può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti, ovvero ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Regionale, nella sua prima riunione utile, ~~nel corso della quale il Consiglio stesso dovrà accertare se la sussistenza dei presupposti sia stata tale da legittimare l'intervento. La mancata ratifica comporta l'immediata decadenza delle stesse.~~
8. Il Presidente è coadiuvato da un vicepresidente.
9. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente.
10. In caso di assenza o di impedimento definitivo, il Vicepresidente che ha assunto la reggenza provvisoria del Comitato Regionale è tenuto a convocare, entro 60 (sessanta) giorni, l'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche; essa deve effettivamente avere luogo nella prima data disponibile, fermi restando i termini di convocazione di cui al precedente art. 17.

## Articolo 40

### *Il Consiglio Regionale*

1. Il Consiglio Regionale è composto:
  - dal Presidente Regionale
  - da consiglieri regionali nel seguente numero:
    - a) 4 membri in rappresentanza della componente affiliati se i soggetti aventi diritto di voto sono in numero non superiore a 50
    - b) 6 membri in rappresentanza della componente affiliati se i soggetti aventi diritto di voto sono in numero superiore a 50

2. Il Presidente ed i membri del Consiglio Regionale sono eletti dall'Assemblea Regionale.
3. Nella sua prima riunione utile il Consiglio Regionale elegge, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, il Vicepresidente scegliendolo fra i consiglieri.
4. Alle riunioni del Consiglio Regionale partecipano con voto consultivo i Delegati Provinciali ed i Consiglieri Federali della regione.
5. ~~I consiglieri che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.~~
6. Salvi i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Regionale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico. I componenti sono rieleggibili, fatto salvo il divieto di svolgere più di tre mandati.
7. Per la convocazione del Consiglio Regionale, per l'elezione del Vice Presidente, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

#### **Articolo 41**

##### *Competenze del Consiglio Regionale*

1. Il Consiglio Regionale assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito regionale, secondo le disposizioni quadro del Consiglio Federale, curando in particolare modo:
  - a) la propaganda e la promozione nella regione della disciplina della pallamano e del beachhandball e la costituzione di società ed associazioni sportive
  - b) l'amministrazione ~~delle risorse finanziarie dei fondi assegnati dal Consiglio Federale~~, con l'obbligo del relativo rendiconto e con l'osservanza delle norme amministrative stabilite dal Regolamento di Amministrazione della F.I.G.H.
  - c) la rigida osservanza, da parte degli affiliati, degli aderenti e dei tesserati, delle norme statutarie e regolamentari nonché delle disposizioni federali
  - d) l'invio al Consiglio Federale, alla fine di ciascun anno sportivo, di una relazione scritta sull'attività svolta nella regione
  - e) la predisposizione e l'approvazione del conto preventivo annuale, da effettuare entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento del conto stesso, e le eventuali variazioni nel corso dell'esercizio, da trasmettere alla F.I.G.H. entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione
  - f) la predisposizione del conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale
2. Il Consiglio Regionale, al fine di acquisire pareri e proposte in ordine ai campionati di rango regionale, si avvale della Consulta delle società dei campionati regionali maschili e femminili, nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento Organico.

#### **Articolo 43**

##### *Il Delegato Provinciale*

1. Il Consiglio Federale, sentito il Presidente o Delegato Regionale, **può nominare nomina** il Delegato Provinciale, che rappresenta la F.I.G.H. nei confronti degli Enti Locali e del C.O.N.I. Provinciale.
2. L'incarico ha la durata di un quadriennio, in coincidenza con quello olimpico, e può essere rinnovato. Il mandato conferito al Delegato Provinciale può essere revocato, con provvedimento motivato del Consiglio Federale. Il Delegato Provinciale, alla scadenza del suo mandato, per qualsiasi ragione avvenuta, deve effettuare, nel termine e nei modi stabiliti dal Regolamento Organico, le consegne a chi lo sostituisce o ad altra persona all'uopo indicata dal Consiglio Federale.
3. Rientrano tra le competenze del Delegato Provinciale:
  - a) contribuire, nell'ambito della sua provincia, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 1 dello Statuto, operando per la costituzione ed affiliazione/adesione di nuove Associazioni Sportive e per l'assistenza a quelle esistenti, **con particolare riferimento allo sviluppo dell'attività di base, promozionale e scolastica**
  - b) informare tempestivamente il Consiglio Regionale di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella provincia
  - c) intervenire, nell'interesse della F.I.G.H. e degli affiliati/aderenti, presso le Autorità locali, in particolare per quanto riguarda l'uso e la concessione degli impianti
  - d) osservare ed applicare le norme federali
  - e) attuare, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della Federazione, le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale e quelle del Consiglio Regionale
4. Il Delegato Provinciale deve inviare al Presidente Federale, entro il 31 maggio di ciascun anno, per il tramite del Presidente o Delegato Regionale, che esprime motivato parere, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale stesso le opportune valutazioni di merito ed adottare i provvedimenti necessari.
5. Il Delegato Provinciale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Regionale.
6. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.



#### Articolo 44

##### *Principi informatori della giustizia sportiva federale*

1. La Giustizia sportiva federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia e Disciplina deliberato dal Consiglio Federale secondo i principi dello Statuto, in conformità con quanto previsto dalle leggi dello Stato, dallo Statuto, dai Principi di giustizia e dal Codice della Giustizia sportiva del C.O.N.I.
2. I giudici sportivi, che devono essere terzi ed imparziali, svolgono la loro funzione in piena autonomia, ed il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica dell'organo che li ha designati. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa.
3. Le norme relative all'ordinamento della giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa, la parità delle parti, il contraddittorio e gli altri principi del giusto processo, assicurandone altresì la ragionevole durata, la tutela da riservare al concetto di "fair-play" e di "lealtà", la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo" o frode sportiva ed all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione; tali principi sono garantiti con la istituzione di specifici organi di giustizia e di disciplina aventi competenza, di primo e di secondo grado, su tutto il territorio nazionale. Sono ammessi i giudizi di revisione e di revocazione nei casi previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina
4. I Giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla conclusione.
5. I componenti degli Organi della giustizia sportiva e della Procura federale prestano la propria opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese nella misura prevista dai regolamenti federali. Ai componenti degli Organi della giustizia sportiva è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società affiliate o comunque di avere rapporti con tesserati che possano apparire in conflitto di interessi con la loro funzione; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico. I componenti degli organi della Giustizia sportiva e della procura federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, rendono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. **Nella medesima dichiarazione ciascun componente attesta altresì l'incompatibilità di cui all'art. 3 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I.** Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
6. Sono istituiti, altresì, in primo grado, organi con competenza territoriale **regionale**.
7. Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
8. Le decisioni degli Organi di giustizia sportiva sono motivate e pubbliche. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al precedente comma non costituiscono causa di invalidità dell'atto. E' sancito il principio di impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari; sono garantiti, altresì, il diritto di difesa e la possibilità di revisione di giudizio nei casi previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina. L'interessato può difendersi personalmente o, a sue spese, avvalendosi di un legale.
9. Tutti i componenti degli organi di giustizia restano in carica per l'intera durata del loro mandato e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportino la decadenza del Consiglio Federale che ha provveduto alla loro nomina.
10. La ricasazione del giudice è possibile secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia e Disciplina che, altresì, contempla le cause di astensione e di ricasazione dei giudici, le principali circostanze attenuanti ed aggravanti, il concorso delle une e delle altre.
11. Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive e, contro di esse, deve sempre essere consentito almeno un grado di impugnazione.  
Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle procure federali.
- ~~12. Il provvedimento di sospensione cautelare può essere assunto nel corso del procedimento dal giudice investito anche a seguito di richiesta del Procuratore Federale.  
Detto provvedimento deve contenere:  
a) la motivazione  
b) la fissazione della data di scadenza della misura adottata che non può protrarsi per più di 60 (sessanta) giorni  
c) la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'indagato, pena la nullità del procedimento medesimo.~~

~~Il provvedimento di sospensione cautelare può essere revocato dal giudice competente prima della conclusione del dibattimento. Contro tale provvedimento è ammesso reclamo al giudice dell'impugnazione. In nessun caso il provvedimento cautelare sospende l'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo.~~

12. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

13. In materia di doping si applicano le procedure previste dalle Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI.

14. I giudici sportivi sono soggetti solo alla legge e all'ordinamento sportivo.

15. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

16. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

17. Costituisce principio fondamentale della Giustizia Federale quello del doppio grado di giurisdizione sportiva, secondo le modalità previste dallo Statuto del C.O.N.I.

18. Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia Sportiva devono essere trasmesse al C.O.N.I. per l'inserimento nel Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo istituito presso il C.O.N.I. con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia.

19. I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della F.I.G.H.

#### Articolo 46

##### *Organi di giustizia e requisiti per le nomine*

1. La FIGH garantisce il celere ed efficiente funzionamento della giustizia sportiva in conformità con i Principi di giustizia sportiva e il Codice della giustizia sportiva emanati dal CONI assicurandole i mezzi ed il personale necessari, anche avvalendosi di referendari che possano svolgere funzioni di ausilio ed assistenza.

2. È istituita la Commissione federale di garanzia. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituita dal Presidente e da due componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti della Commissione sono scelti, **ferma l'assenza di conflitti di interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale**, tra professori universitari di ~~prima fascia~~ ruolo in materie giuridiche, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa e avvocati dello Stato con almeno quindici anni di anzianità di carriera, anche a riposo, che siano di alta reputazione e di notoria moralità e indipendenza. **La carica di componente della Commissione Federale di Garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello sport, nonché con la carica di componente di Commissione Federale di Garanzia presso più di un'altra Federazione.** I componenti della Commissione durano in carica sei anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato.

3. La Commissione federale di garanzia garantisce l'indipendenza, l'autonomia, la terzietà e la riservatezza degli Organi della giustizia sportiva e della Procura Federale. La Commissione:

~~a) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento degli Organi della giustizia sportiva;~~

~~b) a seguito delle candidature presentate dagli interessati, verifica il possesso da parte di quest'ultimi dei requisiti previsti dal presente Statuto alla carica di componente della Corte federale di appello e di componente del Tribunale federale, di Procuratore federale, di Procuratori Aggiunti, di Sostituti procuratori federali ed indica al Consiglio federale la lista dei nominativi di tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti;~~

~~e) propone al Consiglio federale un regolamento disciplinare per i componenti degli Organi della giustizia sportiva;~~

~~d) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i componenti degli Organi della giustizia sportiva, inclusi quelli di destituzione in caso di violazione dei doveri di terzietà e di riservatezza, di reiterata assenza ingiustificata, di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, di gravi ragioni di opportunità, anche su segnalazione del Presidente federale, del Procuratore federale o dei Presidenti degli Organi di giustizia sportiva.~~

a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui al comma 5 dell'art. 44, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile. In tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

4. Sono Organi della giustizia sportiva:

- a) la Corte federale di appello;
- b) il Tribunale federale;
- c) la Corte sportiva di appello;
- d) i Giudici sportivi;

La Corte sportiva di appello, Il Tribunale federale, la Corte federale di appello e i Giudici sportivi nazionali hanno sede in Roma presso la FIGH.

5. La Procura Federale agisce innanzi agli Organi della giustizia sportiva per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo federale. La Procura federale ha sede in Roma presso la F.I.G.H.

6. I Giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per **tutti** i campionati e le competizioni **nazionali**.

7. I Giudici sportivi territoriali sono giudici di primo grado competenti **esclusivamente** per i campionati e le competizioni territoriali.

8. La Corte sportiva di appello è giudice di secondo grado sui reclami presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali e territoriali, **decide sulle istanze di ricusazione dei medesimi Giudici** e le relative funzioni sono svolte dalla **Corte Federale di appello dal Tribunale federale**.

9. Il Tribunale federale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nei procedimenti per l'impugnazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio federale oltre che nelle eventuali altre materie previste dal Regolamento di giustizia e disciplina.

10. La Corte federale di appello è giudice di secondo grado sui reclami presentati avverso le decisioni del Tribunale federale; inoltre la Corte federale di appello giudica nei procedimenti per revisione e revocazione; decide sulle istanze di ricusazione di componenti del Tribunale Federale ~~e della Corte Sportiva d'Appello~~; decide sulle istanze di revisione **e sulle istanze di ricusazione dei componenti della Corte stessa con l'astensione dell'interessato**.

11. In materia di doping, si applicano le Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI. ~~I provvedimenti di clemenza non si applicano per le violazioni alle Norme predette.~~

12. La Procura federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti secondo quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia e Disciplina della FIGH, tranne quelle attribuite alla Procura del CONI per le violazioni delle norme in materia di doping. La Procura federale si compone di un Procuratore federale, di Procuratori federali aggiunti, di Sostituti procuratori federali il cui numero è stabilito dal Consiglio federale. ~~La procura federale si avvale di Collaboratori, nominati dal Consiglio federale.~~

13. Il mandato dei componenti degli Organi della giustizia sportiva è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale, ha durata quadriennale ed è rinnovabile per due volte. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa.

14. Possono essere nominati giudici sportivi nazionali, componenti della Corte federale di appello, della Corte sportiva di appello e del Tribunale federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori **e ricercatori** universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai.
- d) avvocati iscritti **per da** almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine

15. Possono essere nominati Procuratore federale o Procuratore federale Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori **e ricercatori** universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai.
- d) avvocati iscritti **per da** almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine
- e) alti ufficiali delle forze dell'ordine **e dirigenti della pubblica amministrazione**, anche a riposo

16. Possono essere nominati Sostituto procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori **e ricercatori** universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai.
- d) avvocati iscritti **per da** almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;

- e) iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  - f) ufficiali delle forze dell'ordine anche a riposo;
  - g) laureati in materie giuridiche, **che abbiano maturato almeno** ~~con~~ due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
17. Possono essere nominati Giudici sportivi territoriali coloro che siano:
- a) laureati in giurisprudenza;
  - b) diplomati delle scuole superiori che siano stati tesserati per la FIGH per almeno tre anni;
  - c) diplomati delle scuole superiori che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

#### **Articolo 48**

##### *Commissione tesseramento*

1. **La commissione tesseramento ha funzione consultiva, di natura meramente amministrativa e con poteri istruttori, per il Consiglio Federale sulle questioni in materia di tesseramento. ~~La commissione ha competenza sulle questioni in materia di tesseramento, svincolo, nulla osta; decide su istanza degli associati, ovvero su richiesta dell'ufficio tesseramento. Svolge, altresì, funzioni consultive dello stesso ufficio.~~**
2. La composizione, il funzionamento e le procedure sono stabilite da apposito regolamento.

#### **Articolo 50**

##### *Requisiti di eleggibilità*

1. Sono eleggibili alla carica di Presidente Federale e di consigliere federale eletto dalla componente affiliati, i tesserati della F.I.G.H. in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere cittadini italiani maggiorenni
  - b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad 1 (uno) anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad 1 (uno) anno
  - c) non avere riportato, nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad 1 (uno) anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti
  - d) per l'elezione alla carica di Presidente Federale essere ~~o essere stati~~ tesserati alla F.I.G.H. **da per** almeno 2 (due) anni alla data di convocazione dell'Assemblea
  - e) per l'elezione a tutte le altre cariche essere in regola con il tesseramento alla F.I.G.H. alla data di presentazione della candidatura
  - f) non essere dirigenti di azienda con incarichi direttivi, Presidenti o membri del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Collegio sindacale, Amministratore Delegato, Direttore Generale aggiunto o reggente, esercitati nella società, imprese o industrie la cui attività consiste principalmente nell'esecuzione di lavori, servizi o nella prestazione di forniture a favore della F.I.G.H., e, comunque, non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione
  - g) non avere in essere controversie giudiziarie con il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive associate o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso
2. Sono eleggibili alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), f) e g)
3. Sono eleggibili alla carica di consigliere federale eletto dalla componente atleti, gli atleti **che siano tesserati alla F.I.G.H. e che abbiano preso parte, nell'arco di due anni nell'ultimo decennio, a competizioni di livello nazionale o almeno regionale in attività o che siano stati tesserati per almeno 2 (due) anni alla F.I.G.H. nell'ultimo decennio**, in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), f) e g) ~~e che abbiano preso parte a competizioni di livello nazionale.~~
4. Sono eleggibili alla carica di consigliere federale eletto dalla componente tecnici, i tecnici ~~in attività o~~ **stati per almeno due anni** tesserati alla F.I.G.H. ~~nell'ultimo decennio~~, in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), f) e g).
- 4bis. Il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono altresì essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
5. E' richiesta l'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti o Esperti contabili, o al registro dei Revisori contabili dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti.
6. La mancanza iniziale accertata dopo le elezioni, o il venire meno nel corso del mandato di anche uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti, comporta l'immediata decadenza dalla carica.
7. E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.
8. Viene eletto alla carica di Presidente Federale il candidato che consegua, anche nell'ipotesi di ballottaggio, la metà più uno dei voti presenti in assemblea.
9. Vengono eletti componenti del Consiglio Federale e Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, i candidati che

conseguano il maggior numero di voti.

10. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche alle Assemblee Regionali.

### **Articolo 51**

#### *Incompatibilità*

1. La carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della F.I.G.H.
2. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale, sempre nell'ambito della F.I.G.H. La carica di Presidente e di consigliere federale è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
3. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con tutte le cariche federali elettive e di nomina centrali e periferiche, nonché con ogni altra carica sociale.
4. Le cariche di componenti di organi di giustizia, previste dal presente Statuto, sono incompatibili con tutte le altre cariche federali elettive e di nomina centrali e periferiche, nonché con ogni altra carica sociale.
5. La qualifica di ufficiale di gara è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale e federale elettiva e di nomina centrale e periferica, nonché con la qualifica di tecnico.
6. La qualifica di atleta è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
7. La qualifica di tecnico è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale, ~~nonché con la qualifica di ufficiale di gara.~~
8. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata automatica decadenza della carica assunta posteriormente.
9. Chiunque venga a trovarsi in una situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale è eletto o nominato è incompatibile con la carica che riveste e decade automaticamente al verificarsi della situazione stessa. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.